

IL PRESIDENTE  
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO  
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012  
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 242 del 28 marzo 2024

**Revoca totale del contributo concesso con Decreto n. 875 del 1° agosto 2022, rettificato parzialmente dal Decreto n. 1017 del 19 settembre 2022, alla società PROGETTO CASA DI DALL'OSSO SIMONE & C. - S.A.S. presentata ai sensi dell'Ord. 7/2022 e ss.mm.ii. del Bando per la rivitalizzazione dei centri storici.**

**Visti:**

- il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e in particolare, l'articolo 1, comma 2 del suddetto decreto legge;
- l'art. 13 comma 1 del D.L. n. 78 del 19 giugno 2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 6 agosto 2015, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2016 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 11, comma 2bis, del D.L. n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2018 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 2 bis comma 44 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha prorogato ulteriormente il suddetto stato di emergenza al 31 dicembre 2020;
- l'art. 15 comma 6 del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, pubblicato in GU Serie Generale n. 305 del 31 dicembre 2019, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha prorogato ulteriormente lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;
- l'art. 1, comma 459 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" che ha ulteriormente prorogato il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all'articolo 1,

comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, al 31 dicembre 2022;

- l'art. 1, comma 764 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", che ha ulteriormente prorogato il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, al 31 dicembre 2023;
- l'art. 1, comma 408 della Legge 30 dicembre 2023 n. 213, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", che ha ulteriormente prorogato il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, al 31 dicembre 2024;
- il Regolamento (UE) N 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Richiamata la propria Ordinanza n. 8 del 17 marzo 2021, recante "Individuazione di un nuovo perimetro dei territori dei comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 ai sensi del comma 43, dell'art. 2 bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148", con la quale è stato ridefinito, ai sensi del sopra citato articolo 2bis, comma 43 del D.L. n. 148/2017, il perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 e della relativa normativa emergenziale;

**Viste inoltre:**

- la propria Ordinanza n. 2 del 19 febbraio 2019 con la quale, in accoglimento della proposta della Giunta regionale, è stato approvato il cosiddetto bando ordinario, finalizzato a favorire, tramite la concessione di contributi a fondo perduto, il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei comuni più colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- le proprie ordinanze n. 3/2019, n. 25/2019, n. 26/2019, n. 12/2020, n. 23/2020, n. 24/2020, n. 1/2021, n. 6/2021 e n. 11/2021 con le quali sono state apportate alcune modifiche al sopra citato bando ordinario;
- le proprie ordinanze n. 28/2019 e n. 23/2020 con le quali, sempre in linea con la proposta della Giunta regionale, sono stati approvati, rispettivamente, un primo bando straordinario e un secondo bando straordinario, finalizzati al medesimo fine del sopra citato bando ordinario;
- l'Ordinanza 7 del 8 aprile 2022 "Approvazione del bando per la rivitalizzazione dei centri storici dei Comuni colpiti dal sisma del 20-29 maggio 2012", la quale, in continuità con i bandi precedenti, nelle sue linee essenziali e salvo le modifiche introdotte direttamente da questo Commissario, rispetta le proposte a suo tempo effettuate dalla Giunta regionale con la Deliberazione n. 185 del 4 febbraio 2019, recante "Programmazione delle risorse finanziarie e autorizzazione alla concessione di agevolazioni nella forma di contributo in

conto capitale per investimenti produttivi nei territori colpiti dagli eventi sismici ai sensi dell'art. 1 comma 361 della L. 27.12.2013 n° 147 "Legge di stabilità" (Art. 11 D.L. n. 74/2012 e s.m.i.);

- Il Decreto n. 875/2022, rettificato parzialmente dal decreto n. 1017/2022 ed ulteriore decreto di concessione n. 1061/2022 per scorrimento della graduatoria di cui all'Allegato 2 al Decreto n. 875/2022, così come sostituito dall'Allegato 1 al Decreto n. 1017/2022 con i quali sono stati concessi i contributi previsti dalla richiamata Ordinanza n. 7 del 8 aprile 2022 per le istanze ivi riportate;
- l'Ordinanza n. 13 del 2 ottobre 2023 "Bando per la rivitalizzazione dei centri storici colpiti dal sisma di cui all'Ordinanza n. 7 del 8 aprile 2022: deroga alla disciplina delle richieste di proroga dei termini di conclusione dei lavori e fissazione dei criteri per le richieste di una proroga straordinaria";
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni nonché l'Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché l'Ordinanza n. 4 del 28 febbraio 2018, nonché l'Ordinanza n. 17 del 28 giugno 2019 recante "Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. per il supporto al Commissario delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dalle Ordinanze n. 57/2012 e s.m.i., n. 26/2016 e s.m.i., n. 13/2017 e s.m.i., n.31/2018, n.2/2019 e s.m.i. e n. 7/2022 per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna";
- la Convenzione sottoscritta tra il Commissario Delegato e INVITALIA in data 28/06/2019 e repertoriata con il n. RPI/2019/265, il successivo atto di proroga e di integrazione di cui alla Convenzione sottoscritta in data 30/12/2020 e repertoriata con il n. RPI/2020/613 nonché la Nota del Commissario Delegato, Prot. 0015509.U del 17/12/2021, con la quale è stata differita al 31/03/2022 la scadenza della citata Convenzione con INVITALIA;
- l'ulteriore atto di proroga e di integrazione della Convenzione sottoscritto in data 31/03/2022, repertoriato con il n. RPI 01/04/2022.0000155.U;
- il differimento al 28/02/2023 del termine di scadenza del suddetto atto di proroga e di integrazione della Convenzione realizzato con scambio di comunicazioni tra il Direttore Generale dell'Agenzia per la Ricostruzione Sisma 2012, Prot. CR 14/12/2022.0011714.U e l'Amministratore Delegato di Invitalia Prot. 0000995 del 28/12/2022;
- l'ulteriore differimento al 30/04/2023 del termine di scadenza del suddetto atto di proroga e di integrazione della Convenzione realizzato con scambio di comunicazioni tra il Direttore Generale dell'Agenzia per la Ricostruzione Sisma 2012, Prot. CR 24/02/2023.0001262.U e l'Amministratore Delegato di Invitalia Prot. 0000204 del 27/02/2023;
- la comunicazione del 26/04/2023 Rep. CR 26/04/2023.0002614.U con la quale il Commissario Delegato, ha richiesto all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – INVITALIA - di garantire la continuità delle attività, nelle more dell'ottenimento del Nulla osta ministeriale;

- l'ulteriore atto di proroga e di integrazione della Convenzione per il periodo 01/05/2023 - 31/12/2023 e repertoriato con il n. RPI 24/05/2023.0000329.U;
- l'ulteriore atto di proroga e di integrazione della Convenzione per il periodo 01/01/2024 - 31/12/2024 e repertoriato con il n. RPI 01/02/2024.0000071.U;
- l'Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante "Modifica all'Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 "Criteri e modalità verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 finale C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50";
- l'Ordinanza n. 2 del 30 gennaio 2024, che individua nel Dott. Dario De Pascale, Dirigente Responsabile della Funzione Ricostruzione di Programmi Operativi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A – INVITALIA quale Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241 in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di erogazione dei contributi, fino alla predisposizione della proposta di Decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato – svolte secondo quanto previsto dalla normativa - di cui alle Ordinanze n. 57/2012 e s.m.i.,23/2013 e s.m.i. e n. 26/2016 e s.m.i. n. 13/2017 e s.m.i., n. 31/2018 e s.m.i., n. 2/2019 e s.m.i., , n. 23/2020 e n. 7/2022 e 10/2022 e s.m., ad eccezione delle richieste di erogazione dei contributi, se effettuate contestualmente alla domanda di concessione del contributo stesso nonché in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di istruttoria di concessione dei contributi fino alla predisposizione delle proposte di decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato - svolte secondo quanto previsto dalla normativa - di cui alle Ordinanze n. 26/2016 e s.m.i., n. 13/2017 e s.m.i. e n. 31/2018 e s.m.i.;

Richiamato il comma n. 125 della Legge 4 agosto 2017, n. 124, laddove afferma; "Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato;

**Preso atto che:**

- il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n.122;
- il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione;

Richiamato in particolare, della suddetta Ordinanza n. 7/2022, il punto in cui si dispone di approvare la programmazione delle risorse finanziarie utilizzabili per un importo pari ad €

5.000.000,00 a valere sulle risorse di cui all'art.11 del D.L. n. 74/2012, per la realizzazione dei suddetti investimenti produttivi nei territori colpiti dal sisma del 2012;

**Dato atto che:**

- in data **26/05/2022**, la società **PROGETTO CASA DI DALL'OSSO SIMONE & C. - S.A.S.** ha presentato, ai sensi dell'Ord. 7/2022 e ss.mm.ii., la domanda di concessione assunta al prot. **CR/2022/5551**, il cui progetto consisteva nell'ampliamento, nell'ammodernamento e nella riqualificazione di unità locale esistente sita in Via Trento Trieste angolo Via Andrea Costa n. 3/c nel Comune di Finale Emilia (MO), con l'insediamento di un nuovo showroom per la vendita al dettaglio e all'ingrosso di materiali edili e sanitari;
- con il Decreto n. **875 del 1° agosto 2022**, rettificato parzialmente dal decreto n. **1017 del 19 settembre 2022**, è stato concesso alla società **PROGETTO CASA DI DALL'OSSO SIMONE & C. - S.A.S.**, con sede nel Comune di Finale Emilia (MO), in Via Duccio Galimberti n. 11, Codice Fiscale e Partita Iva 02916990365, un contributo pari al 60% della spesa ammessa di € **107.151,00** per un importo pari a € **64.290,60**;
- in data **31/05/2023** con Prot. **CR/2023/3340** la società **PROGETTO CASA DI DALL'OSSO SIMONE & C. - S.A.S.** ha richiesto la proroga dei termini per il completamento degli interventi, la quale è stata accolta dal Responsabile del Procedimento in data 05/06/2023 con Prot. CR/2023/3412 fissando al 20/07/2023, il termine per l'ultimazione degli interventi ed al 20/09/2023, il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione delle spese;

**Considerato che:**

- in data **19/09/2023** la società **PROGETTO CASA DI DALL'OSSO SIMONE & C. - S.A.S.** ha presentato domanda di pagamento assunta al Prot. **CR/2023/5671**, per l'importo rendicontato pari a € **104.706,74** ed ha trasmesso la relativa documentazione di spesa prevista al paragrafo 10 del Bando approvato con la citata Ordinanza n. 7/2022 e ss.mm.ii., attraverso l'applicativo SFINGE 2020, conservata agli atti;
- nel corso dell'istruttoria di liquidazione, e precisamente in data **22/09/2023**, è stata inviata al beneficiario un'integrazione documentale avente Prot. **CR/2023/5730** in quanto, dalla Visura Camerale estratta in data 20/09/2023 n.T529254396, l'immobile oggetto di contributo, sito in Via Trento e Trieste angolo Via Andrea Costa 3/c, non risultava né come sede legale né come unità locale, unitamente alla richiesta dei certificati di conformità degli impianti realizzati;
- il beneficiario ha dato riscontro alla richiesta di integrazione in data **02/10/2023**, acquisito al Prot. **CR/2023/5922**, dichiarando che *"l'unità locale deve essere ancora aperta in quanto, attualmente gli operatori di progetto casa Snc sono impegnati con la Fiera Cersaie di Bologna, e l'apertura è prevista entro un breve lasso di tempo in modo da proporre sul mercato anche le novità fieristiche proposte dalle industrie ceramiche."*;

**Rilevato che** ad esito della valutazione tecnico-amministrativa della domanda di pagamento e sulla base delle integrazioni ricevute è emerso che:

- l'unità locale sede dell'intervento di cui al progetto approvato con Decreto di concessione n. 875 del 1° agosto 2022, rettificato parzialmente dal Decreto n. 1017 del 19 settembre

2022, non risultava né attiva né aperta al pubblico, a comprova di ciò vi sono le dichiarazioni summenzionate rese dal medesimo beneficiario nonché le risultanze della visura camerale, estratta in data 20/09/2023 n. T 529254396;

- con riferimento alle spese rendicontate, dall'analisi dei certificati di conformità degli impianti realizzati, è stato determinato un importo non ammissibile pari a € **1.500,00** corrispondente alla fattura 876/F di CI.GI 2 SRL in quanto trattasi di spese per pulizia locali non ammissibili ai sensi dell'art. 4.2, comma 2 dell'Ord. 7/2022 e ss.mm.ii.;

**Tenuto conto che** dall'esito dell'istruttoria consegue che, il beneficiario non ha rispettato quanto previsto né **dall'articolo 4.1 comma 6** né **dall'articolo 15 comma 1 e comma 2 del Bando di cui all'Allegato 1 dell'Ord. 7/2022 e ss.mm.ii.**, in particolare:

- Art. 4.1 rubricato "*Interventi ammissibili*": [...]

*6. "Rimane fatto salvo che al momento della rendicontazione delle spese verrà verificato che gli interventi previsti nel progetto siano stati interamente compiuti entro il termine previsto nel bando [...] Inoltre, qualora i progetti dovessero prevedere l'apertura o insediamento di nuove unità locali, queste dovranno, al momento della rendicontazione delle spese, essere attive ed effettivamente aperte al pubblico."*;

- Art. 15 rubricato "*Cause di decadenza e revoca dei contributi. Recupero delle somme liquidate*":

1. *Si incorre, in generale, nella decadenza del contributo, con conseguente revoca dello stesso, qualora non vengano rispettate le prescrizioni e gli obblighi contenuti nel presente bando.*

2. *In particolare, oltre ai casi in precedenza indicati (articoli 8 e 9.4, 10, 12 e 14), si incorre nella decadenza e revoca, totale o parziale, del contributo qualora, nel periodo compreso tra la concessione e il terzo anno successivo alla liquidazione: [...]*

*- venga accertato che il progetto ammesso a contributo non è stato realizzato, in tutto o in parte, o è stato realizzato, in tutto o in parte, in aree diverse da quelle ammissibili indicate nel presente bando [...]"*

**Preso atto che:**

- in data **08/01/2024** con numero di protocollo **CR/2024/50** è stata inviata al beneficiario, ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.ii., la comunicazione di avvio del procedimento di revoca, ricorrendo il mancato rispetto dell'articolo 4.1, comma 6, nonché dell'articolo 15 comma 1 e 2 del Bando di cui all'Allegato 1 dell'Ord. 7/2022 e ss.mm.ii.;
- in data **12/01/2024** con numero di protocollo **CR/2024/138** il Beneficiario ha presentato le controdeduzioni, con documentazione allegata, che non hanno sanato le criticità emerse in quanto:
  - il beneficiario ha imputato la tardiva apertura dell'unità locale oggetto del contributo al ritardo nella consegna di merci da esporre, riconducendo dunque il mancato rispetto del termine previsto ai sensi dell'Ord. 7/2022 e ss.mm.ii. a circostanze attinenti ai rapporti privati fra la società **PROGETTO CASA DI DALL'OSSO SIMONE & C. - S.A.S.** ed i fornitori prescelti; a ciò si aggiunga che per tali ragioni, il beneficiario aveva richiesto una proroga dei termini per la conclusione del progetto e per la rendicontazione delle spese, che, come sopra indicato, gli era stata concessa;
  - il beneficiario ha dichiarato di aver aperto il proprio show room in data 15/12/2023 ed il proprio punto vendita al dettaglio nella nuova sede di Finale Emilia (MO) in Via

Trento Trieste 3/c in data 09/01/2024: con siffatta dichiarazione, il beneficiario ha difatti confermato il mancato rispetto del termine previsto per il 20/07/2023 per il completamento dei lavori e del termine previsto per il 20/09/2023 per l'apertura al pubblico dell'unità locale;

- la predetta circostanza è altresì suffragata dall'esame della visura camerale della CCIAA di Modena n. T544282324, trasmessa dal beneficiario con le controdeduzioni, estratta dal Registro delle imprese in data 11/01/2024, che attesta l'avvenuta, apertura dell'unità locale in Via Trento Trieste n. 3/c nel Comune di Finale Emilia (MO) soltanto in data 15/12/2023;

**Atteso inoltre** che, le informazioni contenute nella visura camerale storica estratta in data 29/01/2024 dalla CCIAA di Modena n. T546537479, confermano l'effettiva apertura dell'attività di commercio al dettaglio avvenuta in data 09/01/2024;

**Rilevato** pertanto, che sussiste in capo ai beneficiari, ai sensi dell'art. 13 del Bando di cui all'Allegato 1 dell'Ord. 7/2022 e ss.mm.ii., l'obbligo di carattere generale di rispettare le prescrizioni contenute nel medesimo bando, consapevoli che, in caso di mancato rispetto delle stesse, e nei casi in esso previsti, potrà essere revocato il contributo concesso;

**Ravvisato** che la società **PROGETTO CASA DI DALL'OSSO SIMONE & C. - S.A.S.** non ha effettivamente realizzato gli obiettivi di progetto dichiarati, ciò in quanto: il progetto non è stato completato entro il termine previsto per l'ultimazione dei lavori, inoltre, al momento della rendicontazione delle spese l'attività di vendita al dettaglio e all'ingrosso di materiali edili e sanitari presso l'unità locale sito in Via Trento e Trieste n. 3/c non risultava attiva ed effettivamente aperta al pubblico per le motivazioni sopra espresse;

**Ritenuto** quindi di dover procedere con la revoca totale del contributo concesso con Decreto n. 875 del 1° agosto 2022, rettificato parzialmente dal Decreto n. 1017 del 19 settembre 2022;

## DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente richiamate:

1. **di revocare totalmente** l'importo del contributo pari a **€ 64.290,60** concesso con il Decreto n. 875 del 1° agosto 2022, rettificato parzialmente dal Decreto n. 1017 del 19 settembre 2022 alla società **PROGETTO CASA DI DALL'OSSO SIMONE & C. - S.A.S.**, con sede nel Comune di Finale Emilia (MO), in Via Duccio Galimberti n. 11, Codice Fiscale e Partita Iva 02916990365, CUP E72I22000150008;
2. **di dare atto** che la società **PROGETTO CASA DI DALL'OSSO SIMONE & C. - S.A.S.** non è tenuta al rimborso di eventuali somme riscosse, maggiorate degli interessi legali, in quanto non è stato emesso alcun decreto di liquidazione;
3. **di trasmettere** copia del presente provvedimento, attraverso l'applicativo SFINGE 2020, alla società **PROGETTO CASA DI DALL'OSSO SIMONE & C. - S.A.S.**, a cura del Responsabile del procedimento ed altresì al "Settore gestione finanziaria-amministrativa degli interventi,

rapporti con gli enti locali cratere sisma, gestione del contenzioso relativo al sisma”, competente in seno all’Agenzia Regionale Ricostruzioni;

4. **di dare atto** che il presente provvedimento è impugnabile davanti all’autorità competente, da parte del destinatario, entro il termine decadenziale di sessanta giorni dall’avvenuta notifica dello stesso.

Bologna,

Stefano Bonaccini  
firmato digitalmente